



Piattaforma polifunzionale per il trattamento dei rifiuti liquidi

Sede legale: Strada Calvani, 8 - 70124 Bari

Sede operativa: località Spiggiano Canale - 73054 Presicce - Acquarica (Le)

Aggiornamento per riesame/rinnovo a seguito della

- Pubblicazione della decisione della commissione n.2018/1147 del 10/08/2018 "Conclusioni sulle Migliori Tecnologie Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti" ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio"
- L.R.32/2018: disciplina in materia di emissioni odorigene



Riferimenti catastali: Fg. 19 p.lla 524

Autorizzazione Integrata Ambientale vigente:
DDR 117 del 18/05/2011

Redatto da:

Ing. Antonio Daniele Buccolieri
Via Grassi, 113 - 73100 Lecce
e-mail: daniela.buccolieri@gmail.com



Approvato da:

Ing. Daniela Travisani
Via F.Rossi - 76012 Canosa di Puglia (BT)
e-mail: daniela.travisani@ingpec.eu



Legale rappresentante

Sig.Italo Forina
Strada Calvani, 8 - 70124 Bari
Tel: 0833.720040
indirizzo PEC: ecolio2srl@pec.it

ELABORATO

DATA

SCALA

ALLEGATO

RELAZIONE DI VERIFICA DELLE
PRESCRIZIONI A.I.A.- DDR. N.117 /2011

07-2019

ELDES_ 15

AGGIORNAMENTO	DATA	DESCRIZIONE

Sommario

1. VERIFICA PRESCRIZIONI AIA 117 DEL 18/05/2011.....	2
---	----------

1. VERIFICA PRESCRIZIONI AIA 117 DEL 18/05/2011

Nella presente relazione sarà presentato un puntuale confronto tra le modalità di gestione/conduzione dell'impianto e relativa coerenza con le prescrizioni/condizioni di cui al Provvedimento AIA della Regione Puglia, giusta D.D. n.117 del 18/05/2011.

Saranno inoltre, ove pertinenti, rappresentate le modifiche non sostanziali proposte all'attuale configurazione della piattaforma.

PARAGRAFO 8 - GESTIONE DEI RIFIUTI E PRESCRIZIONI GENERALI	ATTUAZIONE [SI/NO}	CONSIDERAZIONI / MOTIVAZIONE / CRITICITÀ																																							
Sono autorizzati in ingresso all’impianto esclusivamente i rifiuti allo stato liquido	SI																																								
Sono autorizzate le attività, di cui all’allegato B alla parte IV del D.Lgs.152/06: <ul style="list-style-type: none">• D8 (trattamento biologico); D9 (trattamento fisico-chimico);• D15 (deposito preliminare); R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) con i seguenti limiti	SI	<p>Ai sensi della vigente AIA, giusta D.D. 117/2011, come chiarito con nota prot. n. AOO_089/836 del 24/01/2019 del Servizio AIA/RIR della Regione Puglia, la piattaforma è autorizzata all'esercizio secondo le seguenti potenzialità:</p> <table><tr><th colspan="5">AIA DD 117/2011</th></tr><tr><th>Tipologia Rifiuti</th><th>Massimo quantitativo in ingresso [m3/anno]</th><th colspan="2">Sottocategoria Rifiuti</th><th>Range capacità trattamento [m3/anno]</th><th>Trattamento</th></tr><tr><td>Rifiuti Pericolosi</td><td>8.415</td><td colspan="2"></td><td>0 - 8.415</td><td>TERMICO</td></tr><tr><td rowspan="2">Rifiuti NON PERICOLOSI</td><td rowspan="2">647.435</td><td colspan="2">NON Pericolosi Biodegradabili</td><td>0 - 627.800</td><td>BIOLOGICO</td></tr><tr><td colspan="2">NON Pericolosi Non Biodegradabili</td><td>0 - 19.635</td><td>TERMICO</td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td>TOT m3/anno</td></tr><tr><td colspan="5">Potenzialità annua Piattaforma</td><td>655.850</td></tr></table> <p>Si porta in evidenza che, nell’ambito del presente riesame/rinnovo, si propone la realizzazione di una linea dedicata all’invio dei rifiuti fangosi (contenuto SS ≥3 %), appartenenti alla famiglia 19, direttamente dalla vasca di accettazione all’ispessitore statico da 100 mc (Attività D9 ex All. B</p>	AIA DD 117/2011					Tipologia Rifiuti	Massimo quantitativo in ingresso [m3/anno]	Sottocategoria Rifiuti		Range capacità trattamento [m3/anno]	Trattamento	Rifiuti Pericolosi	8.415			0 - 8.415	TERMICO	Rifiuti NON PERICOLOSI	647.435	NON Pericolosi Biodegradabili		0 - 627.800	BIOLOGICO	NON Pericolosi Non Biodegradabili		0 - 19.635	TERMICO						TOT m3/anno	Potenzialità annua Piattaforma					655.850
AIA DD 117/2011																																									
Tipologia Rifiuti	Massimo quantitativo in ingresso [m3/anno]	Sottocategoria Rifiuti		Range capacità trattamento [m3/anno]	Trattamento																																				
Rifiuti Pericolosi	8.415			0 - 8.415	TERMICO																																				
Rifiuti NON PERICOLOSI	647.435	NON Pericolosi Biodegradabili		0 - 627.800	BIOLOGICO																																				
		NON Pericolosi Non Biodegradabili		0 - 19.635	TERMICO																																				
					TOT m3/anno																																				
Potenzialità annua Piattaforma					655.850																																				

Tipologia rifiuti	Deposito preliminare di rifiuti (D15) Massima capacità m ³	Trattamento annuo (D8/D9) (m ³ /anno)	Trattamento giornaliero (D8/D9) (m ³ /giorno)
Pericolosi	35 ^(1a)	8.415	28,05
Non pericolosi	385 ^(1b)	647.435	1785,45

(1) il suddetto parametro corrisponde al deposito preliminare dei rifiuti pericolosi e non pericolosi in ingresso:

- a. D121 serbatoio da 35 m³ per i rifiuti pericolosi;
- b. da D110 a D120, 11 serbatoi da 35 m³ cadauno per i rifiuti non pericolosi (totale 385 m³).

Tipologia rifiuti	Messa in riserva di rifiuti prodotti (R13) Massima capacità m ³
Rifiuti di oli da avviare a successiva operazione di recupero presso impianti di terzi	56 ⁽²⁾

(2) il suddetto parametro corrisponde alla effettiva capacità dei serbatoi D122 e D123 dichiarata dal Gestore per la messa in riserva degli oli prodotti dal trattamento delle emulsioni oleose da inviare a recupero presso terzi.

Tipologia rifiuti	Deposito preliminare di rifiuti prodotti (D15) Massima capacità m ³
Rifiuto concentrato, derivante dal trattamento termico, da sottoporre a caratterizzazione	600 ⁽³⁾

(3) il suddetto parametro corrisponde alla effettiva capacità del serbatoio D106 serbatoio da 600 m³ di stoccaggio (in uscita prima del conferimento a terzi) adibito esclusivamente allo stoccaggio del concentrato rinveniente dall'impianto termico.

alla Parte IV del D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii.) della linea fanghi (cfr. ELGRAF.6 Trattamento fanghi – Layout e pipeline stato progetto) al fine di evitare l'intasamento dei serbatoi D15 a tale tipologia di rifiuto imputabile. Considerata la potenzialità della centrifuga, a valle dell'ispessitore statico, di circa 10 m³/h, in funzione per circa 15 h/g, con l'ispessitore potrebbero essere trattati circa 10 m³/h x 15 h/g= 150 m³/g di rifiuti fangosi pompabili (speciali non pericolosi).

Pertanto si propone la seguente modifica alla tabella sopra riportata, fermo restando il limite di potenzialità di cui alla D.D.117/2019:

Proposta Rinnovo/Riesame					
Tipologia Rifiuti	Massimo quantitativo in ingresso [m3/anno]		Sottocategoria Rifiuti	Range capacità trattamento [m3/anno]	Trattamento
Rifiuti Pericolosi	8.415		-	0 - 8.415	TERMICO
Rifiuti NON PERICOLOSI	647.435 di cui	NON Pericolosi Biodegradabili 627.800	NON Pericolosi liquidi	0 - 627.800	BIOLOGICO
			Fanghi 19 con SS>3%	0 - 54.750	L. FANGHI
		NON Pericolosi Non Biodegradabili 19.635	-	0 - 19.635	TERMICO
Potenzialità annua Piattaforma					TOT [m3/anno] 655.850

La capacità di stoccaggio in D15 aumenta di una quantità pari al serbatoio D705 (250mc) , mentre invece la capacità R13 rimane invariata.

PARAGRAFO 8.1 – ATTIVITA' RIFIUTI	ATTUAZIONE [SI/NO]	CONSIDERAZIONI / MOTIVAZIONE / CRITICITÀ
Elenco dei rifiuti pericolosi e non pericolosi identificati mediante codice CER, autorizzati in ingresso alla piattaforma per i trattamenti D8 e D9 ivi svolti.	SI	Rispetto all'elenco CER autorizzato con l'AIA 117/2011, è stato autorizzato un ulteriore codice CER in ingresso alla piattaforma, il codice CER 161001*, giusta D.D. n. 167 del 30/03/2017 della Provincia di Lecce di aggiornamento della D.D. 117/2011, in seguito alla Determina Dirigenziale n. 12 del 02/02/2017 del Servizio VIA e VINCA della Regione Puglia che ha dichiarato la non sostanzialità della modifica proposta ai fini VIA L'elenco aggiornato con le indicazioni delle attività di smaltimento è riportato nell'elaborato " <u>ELDES.4 - Protocollo accettazione rifiuti in ingresso all'attività ed elenco CER</u> "
Prescrizioni rifiuti		
Il Gestore accetterà nell'impianto esclusivamente i rifiuti per i quali è autorizzato l'impianto, contraddistinto ognuno dal singolo codice CER.	SI	Come evincibile dalla verifica del registro di carico e scarico dei rifiuti
La Sezione di stoccaggio (D15) potrà contenere un numero di tipologie di rifiuti pari al numero dei serbatoi.	SI	Come evincibile del foglio di lavoro giornaliero.
Il Gestore dovrà sospendere il ritiro dei rifiuti una volta raggiunta la capacità massima deposito/trattamento autorizzata. In ogni caso i rifiuti dovranno essere smaltiti almeno entro un anno dal ricevimento presso l'impianto.	SI	Come evincibile dalla verifica combinata dei fogli di lavoro giornalieri compilati nell'anno di esercizio e del registro di carico e scarico dei rifiuti.
Il Gestore in caso di fermo, anche temporaneo dell'impianto di trattamento, potrà ricevere ulteriori quantitativi di rifiuti al massimo fino al decimo giorno successivo alla data di fermo impianto;	SI	Come evincibile dal registro di conduzione degli impianti, su cui viene annotato il fermo impianto, e dal registro di carico e scarico nonché dai fogli di lavoro giornalieri, da quali è possibile verificare le quantità di rifiuti ricevuti durante il periodo di fermo impianto.

<p>All'interno dei serbatoi D104A, D104B e D102B potranno essere mescolati tra loro rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, in quanto fase che costituisce parte integrante del procedimento tecnologico autorizzato (impianto termico). In ogni caso in tali serbatoi dovrà essere esclusa la compresenza di rifiuti incompatibili, secondo la tabella E.2 dell'Allegato "Gestione rifiuti — Impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi" al DM del 29/01/2007 pubblicato sul Supplemento Ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE del 7/6/2007. Inoltre, tale operazione non dovrà peggiorare la gestibilità successiva dei condensati e dei concentrati;</p>	<p>SI</p>	<p>Come evincibile dai fogli di lavoro delle prove di miscibilità, si evidenzia che è attuato <i>"il protocollo di miscelazione"</i>, come dettagliatamente descritto nel nell'elaborato ELDES_4 e nel PMeC, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 187 co.2 del dl. lgs. 152/2006 e smi.</p>
<p>Il Gestore dovrà trattare esclusivamente nella sezione termica i rifiuti pericolosi e i rifiuti non pericolosi non biodegradabili, mentre nella sezione biologica i rifiuti non pericolosi biodegradabili;</p>	<p>SI</p>	<p>Come evincibile dal protocollo di gestione/segregazione dei rifiuti, come dettagliatamente descritto nel nell'elaborato ELDES_4 e nel PMeC,</p>
<p>I rifiuti in uscita dall'impianto, compresi i reflui liquidi eventualmente non avviabili allo scarico, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale, evitando lo stoccaggio nelle aree destinate ai rifiuti in ingresso.</p>	<p>SI</p>	<p>Come evincibile dal registro di carico e scarico dei rifiuti e dalla ubicazione delle aree dedicate all'immissione dei rifiuti in ingresso, allo stoccaggio D15, ed al deposito preliminare ex art. 183 co.1 lett.bb) del d. lgs.152/2006 e smi. Si rimanda all'elaborato ELGFR_11 per la visualizzazione dell'ubicazione relativa delle differenti aree.</p>
<p>Saranno recepite le eventuali prescrizioni derivanti dal procedimento di compatibilità ambientale (postumo) che il Gestore dovrà avviare entro 90 giorni dal rilascio del presente provvedimento.</p>	<p>SI</p>	<p>Con Determinazione n.221 del 09/09/2013 del Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A.e V. A. S. della Regione Puglia, è stato espresso, ex L. R. n. 11/2001 e D. Lgs. n. 152/2006 e smi, giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l'installazione esistente (DDR 221/2013 – cfr Documento 2 dell' ELDES14) alle seguenti condizioni ambientali:</p> <p>1. <i>"venga svolta una campagna di rilevamento dall'ARPA dello stato emissivo relativo all'inquinamento acustico e qualità dell'aria prima e</i></p>

		<p>dopo l'intervento proposto con particolare attenzione alle componenti odorigene estesa a tutto il complesso Ecolio, compresi gli eventuali effetti cumulativi con impianti limitrofi, per un raggio di studio compreso tra i 500-1000 m dal perimetro del complesso e secondo i ricettori ritenuti maggiormente sensibili dall'ARPA";</p> <p>2. "venga redatto un nuovo Piano di Monitoraggio che tenga conto delle risultanze della campagna di rilevamento, da sottoporre all'approvazione di ARPA"</p> <p>3. "venga predisposta una procedura di verifica sull'efficienza del trattamento proposto".</p> <p>4. "le suddette campagne vengano ripetute, ai fini della verifica funzionale dell'impianto" con cadenza semestrale (per due anni) e annuale (per altri due anni)</p> <p>5. vengano implementate aree di mitigazione sui fronti verso Salve e Ruggiano con fasce alberate.</p> <p>Delle prescrizioni impartite, l'unica ottemperabile e pertanto ottemperata è la 5: le prescrizioni da 1 a 4, infatti, riferivano ad una modifica impiantistica (inserimento di una nuova macchina chiamata "ECOSTREAM" per il trattamento delle emulsioni oleose) per la quale era stata richiesta la valutazione di impatto ma che non è mai stata realizzata.</p> <p>L'ultima prescrizione è stata recepita e sono state piantate alberature sui fronti verso Salve e Ruggiano, come evincibile dallo stato dei luoghi.</p>
Prescrizioni serbatoi		CONSIDERAZIONI / MOTIVAZIONE / CRITICITÀ
Le vasche e gli altri sistemi di contenimento dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione devono essere in buono stato di conservazione, dotati di impermeabilizzazioni efficienti, e realizzati in materiale compatibile con il rifiuto contenuto.	SI	Come evincibile dal piano e dai registri di manutenzione e dalla relazione annua che il Gestore trasmette agli enti ed organi di controllo competenti

Le vasche e i serbatoi di stoccaggio contenenti i rifiuti potranno essere riempiti al massimo al 90% della capacità nominale; devono essere provvisti di indicatori di livello di riempimento e di dispositivi di antitraboccamento, i quali dovranno essere mantenuti funzionanti ed efficienti.	SI	Come evincibile dalla presenza di misuratori di livello e di dispositivi antitraboccamento, costantemente controllati al fine di assicurarne la piena funzionalità ed efficienza.
Ciascuna stazione di pompaggio o di travaso dei rifiuti dallo stoccaggio agli stadi di trattamento dovrà essere dotata di un misuratore locale di portata: tale misuratore dovrà essere dotato inoltre di un totalizzatore che consenta di verificare la quantità di rifiuti immessa nell'impianto nelle 24 ore; la misurazione della portata oraria dei rifiuti immessi nell'impianto di trattamento dovrà essere registrata su supporto cartaceo.	SI	Sui serbatoi di processo delle linee di trattamento termico e biologico (D102A e D102B) sono installati i misuratori e registratori delle portate in ingresso. Nell'ambito del presente riesame, conformemente a quanto richiesto da Arpa, si propone in aggiunta l'inserimento di due misuratori e registratori di rifiuti in uscita dai serbatoi <i>D104A</i> e <i>D104B</i> di alimento della sezione termica
Tutti i recipienti contenenti i rifiuti devono essere contrassegnati con etichette o targhette ben visibili per dimensione e collocazione indicanti il codice CER e la descrizione dei rifiuti in essi contenuti.	SI	Come evincibile dallo stato dei luoghi, tutti i serbatoi sono univocamente contrassegnati con etichette ben visibili. Sui fogli di lavoro giornalieri sono riportati i CER dei rifiuti in essi contenuti.
Dovrà essere effettuato almeno una volta all'anno il collaudo di tenuta idraulica delle vasche e dei serbatoi di stoccaggio dei rifiuti della presente autorizzazione e dei relativi bacini di contenimento. Una copia della relazione di collaudo dovrà essere trasmessa al Settore Ecologia e Ambiente della Provincia entro trenta giorni dalla data di effettuazione.	SI	Come evincibile dalla trasmissione annua, al Settore Ecologia e Ambiente della Provincia ed agli enti competenti, del collaudo di tenuta idraulica delle vasche e dei serbatoi di stoccaggio dei rifiuti e dei relativi bacini di contenimento.
Ulteriori Prescrizioni		CONSIDERAZIONI / MOTIVAZIONE / CRITICITÀ
Il Gestore dovrà provvedere alla tenuta delle registrazioni delle analisi effettuate sull'effluente depurato in uscita dall'impianto nonché a specifica verifica dello stesso refluo mediante <u>analisi mensili</u> da inviare alla Provincia di Lecce e all'Arpa - DAP Lecce, con la medesima	SI	Come evincibile dalla trasmissione annua delle analisi mensili eseguite da laboratorio esterno. Si evidenzia che il Gestore è solito eseguire - mediante il laboratorio interno - analisi sulla qualità dell'effluente depurato al fine

frequenza		<p>della garanzia del rispetto dei limiti.</p> <p>Proprio a tal fine, nell'ambito del presente riesame, sono proposti i seguenti presidi, parte integrante della sezione di biologica, finalizzati alla garanzia della qualità dello scarico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Inserimento di quattro serbatoi da 150 mc/cad (da D701 a D704) a valle della sezione di filtrazione e a monte rispetto al punto di scarico e campionamento S1 (invariati); ○ Inserimento, a valle dei serbatoi di controllo delle acque depurate da analizzare ed a monte del pozzetto di scarico S1, di un impianto di osmosi. <p>La realizzazione delle suddette modifiche impiantistiche (cfr. ELGRAF5_ Trattamento biologico – Opere civili, layout e pipeline Moduli A e B stato progetto), che non influiranno sui parametri dei processi biologici così come attualmente implementati, <u>costituirà una maggior tutela del corpo ricettore</u>: le acque trattate, infatti, dopo aver attraversato la sezione di filtrazione del Mod. B, verranno prima inviate ai serbatoi di controllo per essere analizzate dal laboratorio interno al fine di verificare la piena conformità con i limiti di cui alla Tab.4 dell'All.V alla Parte III del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii e successivamente potranno essere scaricate o - ove dovesse essere necessario - affinate in un comparto di osmosi da 20 mc/h. Laddove la qualità delle acque trattate dall'impianto di osmosi non dovesse essere conforme ai limiti di Tab4. (es. per eventi anomali di funzionamento) verrà effettuato, dai serbatoi, il rilancio in testa all'impianto del mod. B.</p>
Il Gestore, nell'eventualità che il processo di trattamento dia luogo a odori sgradevoli di forte impatto, dovrà installare idonei sistemi di isolamento delle vasche e abbattimento degli odori.	SI	<p>Pur non essendosi mai verificati episodi di emissioni odorigene sgradevoli di forte impatto, nell'ambito del presente riesame, per un maggiore contenimento delle emissioni, sono state progettate e proposte le seguenti migliorie (cfr. ELDES.8_ Progetto contenimento emissioni odorigene e ELGRAF.7):</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Modulo biologico A: Chiusura sedimentatore primario e secondario e convogliamento delle emissioni in un filtro a carboni attivi ; 2. Modulo biologico B: Chiusura sedimentatore primario e convogliamento delle emissioni in un filtro a carboni attivi; (cfr. ELDES.5 _Trattamento biologico) 3. Confinamento della sezione fanghi e convogliamento delle emissioni in un filtro a carboni attivi; (cfr. ELDES.7 _Trattamento fanghi) 4. Ottimizzazione e potenziamento dell'impianto a carboni attivi esistente (cfr. ELDES.6 _Trattamento termico).
PARAGRAFO 8.2 – RIFIUTI PRODOTTI DALL'IMPIANTO	ATTUAZIONE [SI/NO]	CONSIDERAZIONI / MOTIVAZIONE / CRITICITÀ
<p>È autorizzata l'operazione, di cui all'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi, D15 (deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti), per il rifiuto concentrato rinveniente dall'impianto termico e da inviare ad operazioni di smaltimento presso terzi. Tale attività sarà effettuata in un serbatoio (D106) avente un volume pari a 600 m3.</p> <p>Per tutti gli altri rifiuti prodotti, il Gestore è tenuto a rispettare le prescrizioni di "deposito temporaneo" secondo quanto previsto dall'art.183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e smi.</p>	SI	<p>Nell'ambito del presente riesame è stato progettato e quindi si propone, quale modifica non sostanziale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un nuovo stoccaggio preliminare (D15) dedicato al retentato prodotto dall'impianto di osmosi, mediante l'impiego del serbatoio esistente D705 (raccolta acque industriali), avente capacità pari a 250mc e già connesso con le sezione d'impianto mediante pipeline. Il retentato potrà essere oggetto di ulteriore trattamento o conferito a ditta terza; - la possibilità di sottoporre ad ulteriore trattamento la frazione residuale prodotta dall'impianto termico o, in alternativa, di conferire la stessa ad impianto terzo. <p>Per tutti gli altri rifiuti prodotti, il Gestore rispetta le prescrizioni di "deposito temporaneo" secondo quanto previsto dall'art.183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e smi (cfr ELGRAF11)</p>
PRESCRIZIONI RIFIUTI PRODOTTI DALL'IMPIANTO		CONSIDERAZIONI / MOTIVAZIONE / CRITICITÀ
<p>Il Gestore dovrà dotarsi di apposito quaderno delle registrazioni dei risultati delle certificazioni chimico-fisiche e classificazione dei rifiuti in</p>	SI	<p>Come evincibile dal registro nel quale, per ogni codice CER di rifiuti prodotti, sono indicati i seguenti dati: numero rapporto di prova, data emissione certificato, laboratorio incaricato, data campionamento, codice CER, stato</p>

uscita dall'impianto;		fisico e tipologia di smaltimento finale
Il Gestore è tenuto al rispetto degli artt. 188-bis e 188-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (Iscrizione al sistema SISTRI (www.sistri.it)).	SI	<p>Si rappresenta che il 15 dicembre 2018 è entrato in vigore il DL 135/2018 (Semplificazioni) che stabilisce la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), con decorrenza gennaio 2019.</p> <p>L'articolo 6 del DL 14 dicembre 2018, n. 135, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e la pubblica amministrazione, prevede che dall'1/1/2019:</p> <p>1) "è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) (...) e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi" (comma 1);</p> <p>2) "fino alla (...) piena operatività di un nuovo sistema (...) gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente (...) i soggetti (...) garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193" del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis" del D.lgs 152/2006 (comma 3)";</p> <p>3) "sono abrogate, in particolare" diverse disposizioni sul Sistri ex D.lgs 205/2010, DL 101/2013, DL 78/2009 (comma 2).</p>

PARAGRAFO 9 - EMISSIONI ATMOSFERICHE	ATTUAZIONE [SI/NO]	CONSIDERAZIONI / MOTIVAZIONE / CRITICITÀ
Si riporta nella seguente tabella il quadro riassuntivo delle emissioni e relativi valori limite. La frequenza di campionamento prevista per il monitoraggio è annuale	SI	<p>Come evincibile dai report delle analisi effettuate annualmente dal Gestore mediante laboratorio esterno: i limiti sono sempre stati rispettati.</p> <p>Nell'ambito del presente riesame è stato proposto un intervento di ottimizzazione e potenziamento dell'impianto di trattamento a carboni attivi esistente a monte del camino dell'effluente dell'impianto termico -</p>



		punto di emissione Et (cfr. ELDES.6_Trattamento termico)
--	--	---

PRESCRIZIONI EMISSIONI ATMOSFERICHE		
<p>Gli sfiati dei serbatoi e dell'impianto termico devono essere dotati di un sistema idoneo di abbattimento. Le cartucce di carbone attivo devono essere sostituite con idonea frequenza in funzione della loro tipologia, del quantitativo di sostanza adsorbita. Il Gestore deve predisporre un registro nel quale dovrà riportare le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - data di ogni sostituzione della carica di carboni attivi; - quantità e tipologia del carbone attivo di volta in volta sostituiti. <p>Il registro deve essere conservato presso lo stabilimento a disposizione degli enti di controllo.</p>	<p>SI</p>	<p>Come evincibile dal registro, custodito in impianto, nel quale vengono annotate le date di sostituzione dei carboni attivi e la tipologia di carbone. La quantità smaltita è desumibile dal FIR di smaltimento dei carboni ove è presente il peso riscontrato dall'impianto a destino. Il registro è conservato presso lo stabilimento a disposizione degli enti di controllo</p>
<p>Il Gestore dovrà utilizzare, per l'alimentazione della centrale termica, esclusivamente olio combustibile secondo le condizioni di cui all'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e smi.</p>	<p>SI</p>	<p>Come evincibile dalla scheda di sicurezza del BTZ</p>
<p>Per le misure discontinue degli autocontrolli, il Gestore deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> o ottemperare alle disposizioni dell'Allegato VI punto 2.3 della Parte V del D.Lgs. 152/06; o riportare i dati relativi su apposito registro previsto dal punto 2.7 – Allegato VI alla parte quinta del d.lgs. 152/06 e smi.; o trasmettere all'ARPA Puglia – DAP di LECCE i certificati d'analisi con frequenza annuale; o compilare i DB CET (Catasto delle emissioni territoriali) con accesso su piattaforma ARPA Puglia. 	<p>SI</p>	<p>Il laboratorio esterno effettua le misure ottemperando alle disposizioni dell'Allegato VI punto 2.3 della Parte V del D.Lgs. 152/06: <i>"Salvo diversamente indicato nel presente decreto, in caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione"</i></p> <p>I certificati vengono collezionati in registro ove vengono riportati i seguenti dati: numero rapporto di prova, data emissione certificato, laboratorio incaricato,, data campionamento.</p> <p>I certificati vengono inviati ad Arpa entro il 30 aprile di ogni anni ed entro tale data viene compilato il Catasto delle emissioni territoriali</p>
PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO E ANALI EMISSIONI		

<p>Il Gestore è tenuto a rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.</p> <p>In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:</p>	<p>SI</p>	<p>Tutti i punti sono accessibili attraverso l'utilizzo di scale fisse</p>
<p><u>Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione</u></p> <p>Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento.</p> <p>È facoltà dell'ARPA Puglia – DAP di LECCE richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo.</p>	<p>SI</p>	<p>Ogni emissione è univocamente identificata e i punti di prelievo rispettano quanto previsto dalle norme di settore</p>
<p><u>Accessibilità dei punti di prelievo</u></p> <p>I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs 81/08 e norme di buona tecnica). L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.</p> <p>L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo supportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della</p>	<p>SI</p>	<p>L'azienda opera conformemente alla normativa di settore. L'accesso è garantito mediante scale fisse a pioli dotate dei sistemi di sicurezza secondo il D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii</p>

<p>strumentazione di prelievo e misura.</p> <p>Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno.</p> <p>L'accesso ai punti di campionamento può essere garantito anche a mezzo di attrezzature mobili regolarmente dotate dei necessari dispositivi di protezione.</p> <p>La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici. Per altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote costruiti secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti e dotati di parapetto normale su tutti i lati.</p>		
<p><u>Metodi di campionamento e misura</u></p> <p>Per la verifica dei valori limite di emissione devono essere utilizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - metodi UNI EN / UNI / UNICHIM; - metodi normati e/o ufficiali; - altri metodi solo se preventivamente concordati con l'ARPA Puglia – 	<p>SI</p>	<p>Come evincibile dalle verifiche effettuate da laboratorio esterno, eseguite secondo metodiche ufficiali.</p>

<p>DAP di LECCE.</p> <p>Per la verifica dei valori limite di emissione fissati nella presente AIA, si ritengono idonei i metodi richiamati nel Piano di Monitoraggio e Controllo e nel parere dell'ARPA Puglia – DAP LECCE</p>		
<p><u>Incertezza delle misurazioni</u></p> <p>Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti con metodi normati e/o ufficiali devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione, così come descritta e riportata nel metodo stesso. Qualora l'incertezza non venisse indicata, si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.</p> <p>Il Gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni atmosferiche con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio.</p> <p>La data, l'orario, i risultati delle misure, il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti a disposizione per tutta la durata della presente AIA.</p> <p>Il medesimo Gestore dovrà utilizzare modalità gestionali di conduzione dei processi di depurazione, oltre che di manutenzione dei presidi di abbattimento, che garantiscano il rispetto dei limiti di emissione sopra riportati.</p>	<p>SI</p>	<p>Le verifiche del rispetto dei valori limite vengono effettuate da laboratorio esterno ed i certificati riportano i valori delle incertezze del metodo.</p> <p>Gli autocontrolli vengono effettuati secondo la periodicità prevista nel PMeC.</p> <p>Nel verbale di campionamento vengono riportate le seguenti informazioni: La data, l'orario, il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi. I certificati vengono collezionati in registro ove vengono riportati i seguenti dati: numero rapporto di prova, data emissione certificato, laboratorio incaricato, data campionamento.</p> <p>Tutti i processi di trattamento vengono costantemente verificati da personale di laboratorio interno con analisi giornaliere dei parametri di processo. I risultati vengono annotati in un registro interno di laboratorio. Gli operatori di impianto invece monitorano costantemente le attività, riportando i dati misurati dalla strumentazione di controllo presente in campo, in un registro di conduzione degli impianti.</p>
<p><u>Emissioni Diffuse</u></p> <p>La frequenza di campionamento prevista per il monitoraggio è annuale. Le modalità di campionamento dovranno essere concordate preventivamente con l'ARPA Puglia territorialmente competente.</p> <p>Sorgenti: Le emissioni diffuse sono quelle riguardanti l'impianto.</p>	<p>SI</p>	<p>Le emissioni diffuse sono state sempre determinate conformemente al PMeC.</p> <p>Nell'ambito del presente riesame, per un maggiore contenimento delle emissioni diffuse sono state progettate le seguenti migliorie della sezione biologica (cfr. ELDES.8_ Progetto contenimento emissioni odorigene) ed ELGRAF.7:</p> <p>1. Modulo biologico A: Chiusura sedimentatore primario e secondario e</p>

<p>Misure di contenimento: Fermo restando quanto sopra riscontrato, il Gestore dell'impianto dovrà sempre garantire modalità gestionali tali da rimuovere o limitare le emissioni diffuse derivanti da fumi di combustione, dagli stoccaggi e movimentazione dei rifiuti in ingresso, dai rifiuti prodotti e da coadiuvanti di processo.</p>		<p>convogliamento delle emissioni in un filtro a carboni attivi</p> <p>2. Modulo biologico B: Chiusura sedimentatore primario e convogliamento delle emissioni in un filtro a carboni attivi ;</p> <p>3. Confinamento della sezione fanghi e convogliamento delle emissioni in un filtro a carboni attivi;</p> <p>Nell'ambito del presente riesame il PMeC è illustrato negli elaborati ELDES.12 ed ELGRAF.10</p>
<p><u>Emissioni Fuggitive</u></p> <p>Sorgenti: Le potenziali sorgenti di emissioni fuggitive sono: sfiati dei serbatoi di accumulo e gli sfiati dei serbatoi D102 A, D102 B, D100, D104 A, D104 B, valvole, flange e etc.</p> <p>Misure di contenimento: Relativamente alle emissioni fuggitive causate dalle fasi suddette o da altri eventi, si prescrive il controllo periodico della tenuta con regolare manutenzione delle relative apparecchiature, rispettando il programma per la manutenzione ordinaria di guarnizioni, flange, ecc.</p>	<p>SI</p>	<p>Il controllo delle apparecchiature di processo è affidata a ditta esterna mediante contratto di manutenzione. La verifica e manutenzione di guarnizioni, flange, ecc viene effettuata dal personale interno in maniera periodica riportando i risultati in un apposito registro.</p>

PARAGRAFO 10 – APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	ATTUAZIONE [SI/NO]	CONSIDERAZIONI / MOTIVAZIONE / CRITICITÀ
<p>Nell'installazione è presente un pozzo autorizzato.</p> <p>La concessione dell'utilizzo di acque sotterranee rinvenute dal pozzo è stata accordata dalla Regione Puglia –Assessorato ai lavori pubblici con autorizzazione prot. n. 7762 del 14/09/1992.</p> <p>Come chiarito al capitolo 5 dell'allegato tecnico dell'AIA, tale autorizzazione non è sostituita dalla AIA, e pertanto la stessa resta in capo alla competente autorità.</p> <p>Prescrizioni: Deve essere installato un misuratore e registratore di portata.</p>	<p>SI</p>	<p>Il pozzo è stato dotato di un misuratore di portata e i valori sono registrati mensilmente dagli operatori sul registro di impianto. La concessione è stata rinnovata con DDR 1139 del 31/07/2018 (cfr Documento 11_ ELDES14)</p>

PARAGRAFO 11 – SCARICHI IDRICI	ATTUAZIONE [SI/NO]	CONSIDERAZIONI / MOTIVAZIONE / CRITICITÀ
<p>La D.D. n. 2885/2000 della Provincia di Lecce ha autorizzato il Gestore allo scarico mediante trincea drenante dei reflui rivenienti dall'impianto con la prescrizione di osservare per le acque di scarico i limiti di accettabilità come da tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. n. 152/06.</p>	<p>SI</p>	<p>S rappresenta che con DDP n. 1139 del 31/07/2018, la Provincia di Lecce ha autorizzato l'ampliamento delle trincee disperdenti per lo scarico al suolo (cfr Documento 9_ ELDES14) delle acque depurate prodotte dall'impianto, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. n. 152/06.</p>
<p>PRESCRIZIONI SCARICHI IDRICI</p>		
<p>Il Gestore deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> – osservare, per le acque di scarico, i limiti di accettabilità di cui alla tabella 4 dell'allegato V alla parte terza del D.lgs.152/06 e smi. Tali limiti, ai sensi dell'art.101, comma 5, del decreto non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. – Il limite da osservare per il parametro Escherichia coli è fissato in 2500 UFC/100 ml.; – effettuare il saggio di tossicità acuta di cui al n.35 della tabella 4; allegato 5 parte terza paragrafo 4 del d.lgs. 152/06 e smi; – mantenere presso l'impianto un apposito quaderno di registrazione dei dati rilevati e dei controlli condotti per verifica l'impatto degli scarichi sul corpo recettore; – inviare a smaltimento o recupero, nei termini e nei modi di legge, i fanghi prodotti dall'impianto; – sospendere le operazioni di scarico ove dovessero verificarsi fenomeni di lagunaggio e darne immediata comunicazione alla Provincia, Arpa Puglia e all'Asl; 	<p>SI</p>	<p>L'installazione è stata/è/sarà esercitata nel rispetto delle prescrizioni. Infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sono sempre risultati rispettati i limiti di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. n. 152/06. – Il valore di Escherichia Coli è sempre risultato inferiore a 2500 UFC/100 ml.; – il saggio di tossicità acuta è sempre stato effettuato; – Presso l'impianto è presente un registro ove il tecnico di laboratorio riporta gli esiti di tutti i controlli effettuati sull'effluente depurato prima dello scarico; – I fanghi prodotti sono stati/sono /saranno inviati a smaltimento presso impianti terzi, come evincibile dal registro custodito presso l'impianto; – Non si sono mai verificati fenomeni di lagunaggio;

- sospendere il trattamento dei rifiuti autorizzati, qualora dall'analisi delle acque di scarico si evincesse il superamento dei limiti di accettabilità per gli scarichi, ed attuare gli opportuni interventi per riportare all'efficienza l'impianto, annotando su un apposito registro i fermo-impianti, gli inconvenienti rilevati e gli interventi attuati. Del fermo impianto sarà immediata comunicazione alla Provincia, Arpa Puglia e all'Asl;
- le colture irrigue ed arboree insistenti sull'area di scarico sul suolo non potranno essere commercializzate per uso alimentare;
- monitorare e registrare in continuo, tramite l'apposita centralina i seguenti parametri di scarico: pH, potenziale Redox, COD.;
- osservare per le acque di scarico i limiti di cui alla tabella E.4 del documento BAT <<linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC :5 -Gestione dei rifiuti-Impianti di trattamento chimico- fisico e biologico dei rifiuti liquidi>>, relativamente ai soli metalli riportati nella tabella seguente:

Parametro	Livello di emissione (mg/L)
Cr (totale)	0,05
Cr (VI)	0,002
Cu	0,05
Ni	0,05
Pb	0,05
Zn	0,05
Cd	0,002

- Non si sono mai verificati inefficienze impiantistiche a cause delle quali è stato necessario sospendere lo scarico delle acque depurate e notificare gli organi competenti (situazione emergenziale). In caso di superamento dei limiti di accettabilità per lo scarico, essendo di tipo discontinuo, questo viene rilanciato in testa al trattamento biologico.
- le colture irrigue insistenti sull'area sono soltanto di tipo ornamentale e non vengono commercializzate per uso alimentare;
- In uscita dalla sezione filtrante del mod. B vi è una centralina per il controllo di pH, redox, COD (cfr ELDES_5);
- I limiti prescritti con l'AIA 117/2011 risultano essere sempre stati osservati . A seguito di diffida di cui alla nota prot. 21367/2019 con la quale è stato imposto al gestore di inserire permanentemente la ricerca di tutte le sostanze per le quali esiste il divieto di scarico di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte III (cfr Documento 13 ELDES14), tale prescrizione viene osservata.

Nell'ambito del presente riesame, sono proposte le seguenti misure al fine di garantire una **maggior tutela del corpo ricettore**:

- installazione di quattro serbatoi da 150 mc/cad (da D701 a D704) a valle della sezione di filtrazione e a monte rispetto al punto di scarico e campionamento S1 (invariati);
- Inserimento dell'impianto di Osmosi, a valle dei serbatoi di controllo delle acque depurate da analizzare ed a monte del pozzetto di scarico S1 (invariato).

La realizzazione delle suddette modifiche impiantistiche (cfr. ELGRAF5_ Trattamento biologico – Opere civili, layout e pipeline Moduli A e B stato

		<p>progetto), che non influiranno sui parametri dei processi biologici così come attualmente implementati, <u>costituirà una maggior tutela del corpo ricettore</u>: le acque trattate, infatti, dopo aver attraversato la sezione di filtrazione del Mod. B, verranno prima inviate ai serbatoi di controllo per essere analizzate dal laboratorio interno al fine di verificare la piena conformità con i limiti di cui alla Tab.4 dell'All.V alla Parte III del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii e successivamente potranno essere scaricate o - ove constatata la necessità mediante i risultati delle analisi eseguite dal laboratorio interno - affinate in un comparto di osmosi da 20 mc/h. Laddove la qualità delle acque trattate dall'impianto di osmosi non dovesse essere conforme ai limiti di Tab4. (es. per eventi anomali di funzionamento) sarà effettuato, dai serbatoi di accumulo, il rilancio in testa all'impianto del modulo B.</p>
PARAGRAFO 12 – EMISSIONI SONORE	ATTUAZIONE [SI/NO]	CONSIDERAZIONI / MOTIVAZIONE / CRITICITÀ
<p>Il Comune di Presicce (LE) non ha ancora proceduto all'approvazione della classificazione acustica del territorio ai sensi della Legge 26/10/1995 n. 447 e nella relativa attesa, il Gestore deve rispettare i limiti di rumorosità fissati dalla Legge Regionale n. 3/2002 e i limiti stabiliti nel D.P.C.M. 01/03/1991.</p>	SI	<p>La società effettua la verifica delle emissioni sonore conformemente all'attuale piano di classificazione acustica. La classificazione acustica del territorio comunale - redatta ai sensi della Legge quadro n. 447 del 26/10/95 e della LR n. 3 del 12/02/02 - classifica, in base al PRG la macrozona in cui ricade la piattaforma polifunzionale della Ecolio 2, in <i>Classe V – Aree prevalentemente industriali</i>, per la quale i valori limite di emissione espressi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 65 dB (A) nel periodo diurno (06.00 – 22.00); ○ 55 dB (A) nel periodo notturno (22.00 – 06.00); <p>mentre invece i valori limite di immissione, calcolati come livello equivalente di pressione sonora ponderato in scala "A", sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 70 dB (A) nel periodo diurno (06.00 – 22.00); ○ 60 dB (A) nel periodo notturno (22.00 – 06.00).

Paragrafo 13 – Piano di monitoraggio e controllo	ATTUAZIONE [SI/NO]	CONSIDERAZIONI / MOTIVAZIONE / CRITICITÀ CONTRO
<p>Il Piano di Monitoraggio e Controllo predisposto per l'impianto Ecolio2 srl – Impianto di Presicce (LE) e presentato dal Gestore in allegato alla relazione tecnica, visti gli accertamenti istruttori eseguiti da ARPA Puglia, è riportato in allegato.</p> <p>a) Il Gestore dovrà attuare il Piano di monitoraggio e Controllo rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare nelle parti non in contrasto con il presente allegato.</p> <p>b) Il Gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente Piano di Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione ed alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.</p> <p>c) Tutti i risultati dei controlli e delle verifiche dovranno essere inviati all'ARPA Puglia – DAP di Lecce, alla Regione Puglia Assessorato all'Ecologia e alla Provincia di Lecce per i successivi controlli del rispetto delle prescrizioni da parte dell'ARPA ed eventuale adozione di provvedimenti amministrativi da parte della Regione Puglia/Provincia e, in caso di violazioni penalmente rilevanti, anche alla competente Autorità Giudiziaria.</p> <p>d) ARPA effettuerà i controlli programmati dell'impianto rispettando la periodicità stabilita dal presente Piano di Controllo e coinvolgendo le autorità competenti e autorità di controllo attraverso modalità e procedure da concordare.</p> <p>e) ARPA potrà effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore.</p> <p>Prescrizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integrare la tabella 6.1 "Monitoraggio e Controllo delle materie prime" con tutte le materie prime ed ausiliarie utilizzate all'interno dell'impianto indicate nella scheda C; - in occasione della CdS del 08/02/2011 il Gestore chiarisce che i pozzi di monitoraggio utilizzati sono i numeri 2, 7 e 10 (vedasi Fig.1). Gli enti presenti alla CdS fra i quali Arpa e Provincia di Lecce hanno concordato di definire i suddetti pozzi quali pozzi dedicati al monitoraggio delle acque sotterranee. - monitorare i fanghi derivanti dal trattamento, sottoponendo gli stessi ad analisi semestrali al fine di valutare il contenuto di metalli pesanti e composti organici quali: <ul style="list-style-type: none"> - Cd, Cr (VI e totale), Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, As; - linear alchil benzen solforato (LAS); - composti organici alogenati (AOX); - Di(2-etilesil)ftalato (DEHP); - Nonilfenolo e nonilfenolo tosilato (NPE); - Idrocarburi policiclici aromatici (IPA); - Policlorobifenili (PCB); - Policlorodibenzodiossine (PCDD); - Policlorodibenzofurani (PCDF). 	<p>SI</p>	<p>Il Piano di monitoraggio e controllo a seguito del rilascio dell'AIA 117/2011 è stato aggiornato con la Determina del Dirigente del Servizio Rischio Industriale n. 4 del 14/07/2011: "D.D. n. 117 in data 18/05/2011 del Servizio Ecologia di Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata a Ecolio 2 srl Impianto di Presicce, codice attività IPPC 5.1 e 5.3. Sostituzione del Piano di Monitoraggio e Controllo per mero errore materiale e rettifica dei dati identificativi dell'impianto." (cfr. ELDES.14 – Repertorio atti amministrativi - Documento n.5) e a seguito della DDP n. 435 del 30/03/2017 con la quale è stato autorizzato l'ingresso del codice cer 161001* presso la piattaforma (cfr. ELDES.14 – Repertorio atti amministrativi - Documento n.8)</p> <p>Il Gestore ha sempre operato conformemente al PMeC integrando il monitoraggio dei fanghi inviati in discarica con i parametri prescritti.</p> <p>Per il monitoraggio delle acque sotterranee il Gestore ha chiarito in occasione dei sopralluoghi Arpa di un errore in AIA 117/2011 nell'indicazione dell'ubicazione dei pozzi rispetto a quelli da sempre utilizzati.</p> <p>Nell'ambito del presente riesame l'esatta ubicazione è riportata nell'elaborato grafico PMeC (cfr ELDES12)</p> <p>In occasione del procedimento di riesame/rinnovo in corso si propone il PMeC riportato negli elaborati ELDES 12 ed ELGRAF.10 cui si rimanda.</p>

PARAGRAFO 14 – ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO	ATTUAZIONE [SI/NO]	CONSIDERAZIONI / MOTIVAZIONE / CRITICITÀ CONTRO
<p><u>Condizioni relative alla gestione dell’impianto</u></p> <p>L’impianto dovrà essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l’ambiente ed il personale addetto.</p> <p>Le eventuali modifiche all’impianto dovranno essere orientate a scelte impiantistiche che permettano di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ottimizzare l’utilizzo delle risorse ambientali e dell’energia; - ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi; - ottimizzare i recuperi comunque intesi, con particolare riferimento al recupero delle acque meteoriche; - diminuire le emissioni in atmosfera. <p>Comunicazioni e requisiti di notifica generali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Gestore dell’impianto è tenuto a presentare alla Regione Puglia e ARPA Puglia annualmente entro il 30 Aprile una relazione relativa all’anno solare precedente, che contenga almeno: <ol style="list-style-type: none"> a) i dati relativi al Piano di Monitoraggio; b) un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell’anno precedente; c) un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell’impresa nel tempo, valutando, tra l’altro, il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario altrimenti) <p>Qualora l’Autorità competente ritenga utile predisporre un modello da utilizzare per tali comunicazioni, sarà reso disponibile.</p> 2. Per ogni eventuale modifica impiantistica, il Gestore deve trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGR 648 del 05/04/2011. 	<p>SI</p>	<p>Il gestore ha sempre operato coerentemente con tale prescrizione.</p> <p>Nell’ambito del presente riesame le modifiche progettate sono orientate ad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ottimizzare e potenziare l’impianto a carboni attivi esistente: in tal modo si tende a ridurre la produzione di rifiuti e ridurre le emissioni in atmosfera; - diminuire le emissioni in atmosfera confinando i sedimentatori dei moduli biologici A e B e della sezione fanghi; - ottimizzare l’utilizzo delle risorse ambientali attraverso l’inserimento dell’impianto di osmosi. <p>(1) Il Gestore entro il 30 aprile di ogni anno presenta alla Regione Puglia, Provincia ed Arpa una relazione relativa all’anno solare precedente coerente con quanto prescritto</p> <p>(2) Prescrizione ottemperata</p>

<p>3. Il Gestore deve comunicare il prima possibile (e comunque entro le 24 ore successive all'evento), in modo scritto (fax) alla Regione, alla Provincia, all'ARPA Puglia – DAP Lecce e al Comune particolari circostanze quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> -le fermate degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera con le modalità indicate dal punto specifico "Emissioni in atmosfera" riportato oltre; -malfunzionamenti e fuori uso dei sistemi di controllo e monitoraggio di durata superiore all'ora; -incidenti di interesse ambientale che abbiano effetti all'esterno dello stabilimento (effettuare inoltre comunicazione telefonica immediata all'ARPA di LECCE). <p>Il Gestore, nella medesima comunicazione, deve stimare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicare le azioni di cautela attuate e/o necessarie, individuare eventuali monitoraggi sostitutivi.</p> <p>Successivamente, nel più breve tempo possibile, il Gestore deve ripristinare la situazione autorizzata.</p>		<p>(3) Non si sono mai verificate le situazioni emergenziali indicate</p>
<p>PARAGRAFO 15 – DURATA, RINNOVO, RIESAME E RISPETTO DELLE CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE</p>		<p>CONSIDERAZIONI / MOTIVAZIONE / CRITICITÀ CONTRO</p>
<p>Rilevato che il Gestore Ecolio2 srl non dispone di certificazione ISO 14001, e non dispone di registrazione EMAS, l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui qui si tratta ha effetto di anni 5 (cinque).</p>	<p>SI</p>	<p>L'iniziale validità di 5 anni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata estesa, ai sensi della modifica normativa ex D.Lgs. n.46/2014, con nota prot.25431 del 10/05/2016 (cfr. ELDES.14 – Repertorio atti amministrativi - Documento n.4) alla data del 18/05/2021.</p> <p>La società è attualmente in possesso di Certificazione ISO 14001:2001 (cfr. DOC10_ELDES14)</p>
<p>Paragrafo 16 – RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE</p>		<p>CONSIDERAZIONI / MOTIVAZIONE / CRITICITÀ CONTRO</p>
<p>Lo stabilimento Ecolio2 srl non si è dichiarato soggetto agli adempimenti di cui al D.Lgs n. 334/99.</p>	<p>SI</p>	<p>Lo stabilimento della Ecolio2 non è soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 105 del 26.05.2015</p>